

Verona, 27/03/2020

## FOCUS

# Profili fiscali della scissione e considerazioni sulla suddivisione del costo fiscale della partecipazione nella scissa

DISCLAIMER: Il presente *focus* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

## Profili fiscali della scissione e considerazioni sulla suddivisione del costo fiscale della partecipazione nella scissa

Il presente *focus* intende effettuare alcuni approfondimenti riguardo la disciplina fiscale dell'operazione di scissione, con specifiche considerazioni in merito al regime di neutralità fiscale a cui la stessa è assoggettata.

Più nel dettaglio, come si vedrà nel prosieguo, la disciplina tributaria prevede per i soci della scissa la suddivisione del costo fiscale della partecipazione da loro stessi detenuta nella società scindenda, atteso che, pur non subendo alcuna modificazione per effetto dell'operazione di scissione, detto costo fiscale deve essere ripartito tra le diverse società partecipanti all'operazione. Come si noterà, tale previsione normativa ha un impatto assai rilevante nella prassi aziendale. Difatti sarà necessario stabilire quale criterio adottare al fine di procedere con la suddivisione del costo fiscale della partecipazione nella scissa e, l'utilizzo di un metodo rispetto ad un altro, potrà far giungere a risultati differenti. Come facilmente intuibile, tale difformità non è fine a sé stessa: ipotizzando una successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, si evidenzia che il costo fiscale della stessa necessita di essere confrontato con il prezzo di realizzo al fine di determinare il reddito da assoggettare a tassazione. Pertanto, l'utilizzo di un criterio rispetto ad un altro potrà incidere notevolmente sul valore fiscale della partecipazione, e, di conseguenza, sull'eventuale reddito tassabile.

Gli aspetti fiscali della scissione, ai fini delle imposte dirette, sono disciplinati dall'art. 173 TUIR, con un corposo rinvio alla normativa fiscale dettata in materia di fusione. In particolare, i punti essenziali della disciplina fiscale sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) regime di neutralità fiscale dell'operazione di scissione, sia in capo alla società sia in capo ai soci;
- b) disciplina delle posizioni soggettive della scissa;
- c) riporto delle perdite fiscalmente rilevanti;
- d) obblighi di ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta presenti nel patrimonio della scissa;
- e) obblighi ed adempimenti tributari della scissa.

Come anticipato, il presente *focus* tende ad effettuare specifiche considerazioni in merito al regime di neutralità fiscale dell'operazione di scissione – (punto a) di cui sopra – con alcune conseguenti riflessioni in merito alla suddivisione del costo fiscale della partecipazione in capo ai soci.

### ***Il regime di neutralità fiscale in capo alla società***

Con i primi 3 commi dell'art. 173 del TUIR, il legislatore tributario sottolinea il carattere fiscalmente neutrale dell'operazione di scissione. Come facilmente intuibile, è proprio la caratteristica della neutralità fiscale che rende la scissione un'operazione particolarmente interessante, poiché consente la riorganizzazione aziendale e societaria senza il sostenimento di alcun onere tributario, in quanto, salvo particolari fattispecie, non fa emergere alcuna materia imponibile. Difatti, a norma del 1° comma, dell'art. 173, TUIR<sup>1</sup>, il trasferimento del patrimonio dalla

<sup>1</sup> Comma 1, art. 173, TUIR: «La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento».

società scissa alle società beneficiarie – in caso di scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione – non dà origine a realizzo di plusvalenze e/o minusvalenze sui beni della società scissa, ivi comprese quelle eventualmente relative alle rimanenze ed al valore dell'avviamento.

Va da sé che, se per la società scissa il trasferimento degli elementi patrimoniali attivi e passivi non fa emergere alcuna materia imponibile in capo alla società stessa, per complementarietà, anche per le società beneficiarie – che, a seguito dell'avvenuta efficacia della scissione, ricevono i beni trasferiti – l'operazione in parola non farà emergere alcuna materia imponibile e, di conseguenza, le stesse riceveranno i medesimi elementi patrimoniali ad un valore fiscalmente pari a quello che gli stessi avevano in capo alla società trasferente. Pertanto, a seguito dell'operazione di scissione, non viene a verificarsi alcuna variazione né quantitativa né qualitativa relativamente alla loro valorizzazione fiscale.

Proseguendo, il 2° comma dell'art. 173 TUIR<sup>2</sup> garantisce la piena irrilevanza fiscale degli avanzi e dei disavanzi che possono emergere a seguito della scissione, a prescindere dal loro trattamento contabile. Tale previsione risulta essere estremamente essenziale soprattutto nel caso in cui, dall'operazione di scissione, si venga a generare un disavanzo, successivamente imputato ad elementi dell'attivo o ad avviamento. Conseguenza diretta dell'anzidetta disposizione tributaria è che detto maggior valore non assume alcuna rilevanza fiscale. Ulteriore effetto, pertanto, è la creazione di un disallineamento fra i valori civilistici delle attività iscritte in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I disallineamenti dovranno essere monitorati e rilevati in un'apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi. Esattamente come per l'operazione di fusione e di conferimento, anche in relazione alla scissione, vi è la possibilità di procedere al riallineamento dei valori civilistici con quelli fiscali, applicando o (i) l'opzione di imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, TUIR, per l'affrancamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, o (ii) l'opzione per il riallineamento delle attività immateriali e delle altre attività di cui al DL n. 185/2008, 10° e 11° comma. Viceversa, qualora il disavanzo venga imputato a conto economico come costo d'esercizio, lo stesso deve essere considerato al pari di un costo non deducibile e, pertanto, sarà necessaria una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Infine, nell'ipotesi che, a seguito dell'operazione di scissione, si venga a determinare un avanzo, a prescindere dalla sua classificazione (*ie.* a prescindere dal fatto che sia classificato come voce di patrimonio netto o fondo rischi), lo stesso non ha alcuna valenza fiscale e non concorre a determinare il reddito imponibile della società beneficiaria.

### ***Il regime di neutralità fiscale in capo ai soci e la problematica (opportunità) di suddivisione del costo fiscale della partecipazione***

Sempre con riferimento alla caratteristica tributaria della neutralità fiscale che contraddistingue l'operazione di scissione, la stessa risulta essere neutrale anche in capo ai soci della società scissa, per i quali, *ex art.* 173, 3° comma,

---

<sup>2</sup> Comma 2, art. 173, TUIR: «Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al cambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti».

TUIR<sup>3</sup>, il cambio delle partecipazioni originarie detenute nella scissa non costituisce realizzo, né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze né conseguimento di ricavi, eccezione fatta per gli eventuali conguagli in denaro (previsti nel punto 3), art. 2501-ter, “Progetto di fusione”, come richiamato dall’art. 2506-bis, “Progetto di scissione”, c.c.) nelle scissioni non proporzionali. Quest’ultimi, difatti, risultano essere imponibili e sono qualificati e tassati in base alla veste del soggetto percipiente (se persona fisica, come redditi di capitale; se soggetto titolare di reddito d’impresa, a norma delle disposizioni degli artt. 58 e 87 TUIR).

Con riferimento al 3° comma del succitato articolo, nella prassi operativa, assume una notevole importanza la problematica relativa alla suddivisione del costo fiscale della partecipazione nella scissa, poiché il costo deve essere ripartito fra le diverse società partecipanti alla scissione. È bene precisare tuttavia che, per effetto dell’operazione, di per sé, il costo fiscale della partecipazione della scissa non subisce alcuna modificazione di carattere quantitativo.

La necessità di ripartire il costo fiscale della partecipazione nella scissa deve essere effettuata indistintamente:

- a) sia quando, a seguito dell’efficacia della scissione, i soci della scissa, in cambio di azioni o quote di quest’ultima società, ricevono azioni o quote delle società beneficiarie;
- b) sia quando, a seguito dell’efficacia della scissione e per effetto del trasferimento delle attività e delle passività dalla scissa alle beneficiarie, la prima non riduce il proprio capitale sociale, bensì porta a riduzione esclusivamente le riserve disponibili e, nel contempo, comunque, ai soci vengono attribuite, in aggiunta delle azioni o quote che gli stessi già detengono nella società oggetto di scissione, anche azioni o quote delle società beneficiarie<sup>4</sup>.

Diversamente, la necessità di ripartire il costo fiscale della partecipazione nella scissa non si riscontra quando:

- c) è attuata una scissione non proporzionale, a seguito della quale è assegnata ad un socio della scissa una sola partecipazione, (i) o nella scissa stessa (ii) o in una sola beneficiaria. In questi casi, difatti, il costo fiscale della partecipazione detenuta ante scissione è semplicemente trasferito sull’unica partecipazione ricevuta per effetto della scissione<sup>5</sup>;

Ora, ipotizzando che, a seguito della scissione, risulti necessario ripartire il costo fiscale della partecipazione originariamente detenuta da ciascun socio nella scissa – in quanto non si ricade nel punto c) – è necessario individuare la modalità con cui suddividere lo stesso. A ben vedere, il legislatore tributario, nell’art. 173 TUIR, non ha indicato esplicitamente il criterio da utilizzare per suddividere detto costo fiscale, lasciando, pertanto, l’incombenza alla

<sup>3</sup> Comma 3, art. 173, TUIR: «Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87».

<sup>4</sup> «...altresì nelle situazioni in cui, non operando la scissa alcuna riduzione del proprio capitale sociale bensì utilizzando esclusivamente le riserve disponibili, ai soci vengano comunque attribuite, in aggiunta alle azioni o quote già detenute nella società oggetto di scissione (che non subiscono alcuna variazione), anche azioni o quote delle società beneficiarie»; C. Corsi, P. Farinon, “Le operazioni straordinarie di impresa”, pag. 293, Giapichelli Editore, Lavis (TN), 2018.

<sup>5</sup> Cfr. opera citata.

dottrina e alla prassi. A tal proposito, nel corso del tempo, sono stati proposti differenti criteri, e, ad oggi, quelli maggiormente considerati sono:

- a) il **criterio del valore contabile**, secondo il quale il costo fiscale della partecipazione nella scissa deve essere ripartito sulla base del “valore contabile” del patrimonio netto trasferito ed assegnato a ciascuna delle diverse società coinvolte nell’operazione. Dopo un silenzio perdurato per quasi dieci anni, la tesi del “valore contabile” è stata abbracciata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, sostenendo che, detto criterio, fosse di maggior facilità per verificare comportamenti eventualmente elusivi attuati dai contribuenti. In effetti, grazie all’analisi del semplice progetto di scissione – i cui elementi costitutivi sono, anche, (i) il valore contabile del patrimonio netto trasferito alle beneficiarie ed (ii) il valore contabile del patrimonio netto che permane nella scissa, in caso di scissione parziale – gli uffici finanziari sono in grado agevolmente di effettuare le proprie analisi e verifiche in merito ad un’eventuale elusività. Pregio del criterio del valore contabile è difatti lasciare all’organo amministrativo meno discrezionalità nel processo di determinazione del valore del patrimonio netto oggetto di trasferimento. Differentemente, il criterio del valore effettivo si basa su una valutazione economica del patrimonio oggetto di trasferimento (valutazione che, sovente, è assente nella documentazione predisposta). Tuttavia, la presa di posizione dell’AdE è stata oggetto di notevoli critiche sia da parte della dottrina aziendale e sia da parte di rilevanti organizzazioni di categoria quali, fra tutte, *Assonime* (Circolare n. 39 del 24 maggio 2000).
- b) il **criterio del valore effettivo**, secondo il quale il costo fiscale della partecipazione nella scissa deve essere ripartito sulla base del “valore economico” del patrimonio netto trasferito ed assegnato a ciascuna delle diverse società coinvolte nell’operazione. La tesi del “valore effettivo” è stata abbracciata dall’AdE con la Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015, a risposta di un’istanza di interpello ordinaria. Entrando nel merito, in detta istanza, l’AdE stabilisce che, per ciascun socio della scissa, «... la suddivisione del valore contabile fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della partecipazione che, eventualmente, residua nella società scissa) rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate». Si fa tuttavia presente che, nell’ammettere il criterio del valore effettivo nel caso specifico, l’AdE fonda il proprio responso considerando che, il progetto di scissione non proporzionale redatto dall’organo amministrativo dell’istante, prevede la determinazione del rapporto di cambio sulla base del valore effettivo del patrimonio netto trasferito a ciascuna società beneficiaria ovvero rimasto in capo alla scissa “secondo una logica di negoziazione dei valori fra parti indipendenti in conflitto di interessi”. Ancora, l’AdE precisa che, il suddetto criterio va applicato anche nel caso di scissione proporzionale. Con ciò, sempre a detta dell’AdE nella medesima risposta ad interpello, sono da ritenersi superate le istruzioni fornite nella Circolare ministeriale 98/E del 17 maggio 2000 (paragrafo 7.2.3), che aveva indicato quale metodo di ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società scissa quello proporzionale rispetto al “valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa”. Si osservi come, peraltro, l’Agenzia non si sbilanci nel definire le modalità con le quali determinare il valore effettivo; di conseguenza, ciò, potrebbe essere causa di non pochi contenziosi. Verosimilmente è comunque comprensibile ritenere che l’amministrazione finanziaria tenderà a considerare valido, ed assumere quale valore, quello contenuto nella relazione predisposta dall’organo amministrativo *ex art. 2501-quinquies*, per comprensibili ragioni di verificabilità. Parrebbe quindi quanto mai necessario ed opportuno, ai fini dell’applicabilità di tale metodo,

l'indicazione nel progetto di scissione del valore effettivo delle realtà coinvolte, nonché, stante quanto sopra definito, prevedere la relazione dell'organo amministrativo *ex. art. 2501-quinquies*.

Stante la sovente differenza che sussiste fra valore contabile e valore economico del patrimonio netto di un'entità aziendale e delle metodologie sopra esposte, l'utilizzo di un criterio rispetto ad un altro, può, come si vedrà nel proseguo, condurre anche a risultati assai differenti.

### **Esempio**

Il Signor A ha acquistato ad euro 3.200.000 n. 480.000 azioni della società Alfa Spa, rappresentative di una quota pari al 40% del capitale sociale. La società Alfa ha un capitale sociale di euro 1.200.000, composto da n. 1.200.000 azioni dal valore nominale di euro 1 ciascuna. Per il Signor A il costo fiscale della partecipazione detenuta in Alfa è pari al costo sostenuto in fase d'acquisto, ossia è pari ad euro 3.200.000.

A termine di un processo di riorganizzazione societaria e aziendale, la società Alfa pone in essere una scissione, mediante la quale trasferisce la componente immobiliare ad una beneficiaria Beta Spa di nuova costituzione. Dal progetto di scissione si ricavano le seguenti informazioni:

- il patrimonio netto contabile di Alfa ante scissione è pari a complessivi euro 2.400.000;
- Alfa trasferisce a Beta patrimonio netto contabile per euro 600.000, di cui euro 200.000 destinati a formare il capitale sociale della *newco* (n. 200.000 azioni con valore nominale di euro 1) ed euro 400.000 a riserva;
- Alfa, per effetto della scissione, porterà a diminuzione esclusivamente riserve, pertanto l'entità del capitale sociale non subirà alcuna variazione;
- il patrimonio netto contabile non trasferito è pari ad euro 1.800.000;
- il valore effettivo del patrimonio trasferito da Alfa a Beta è pari ad euro 6.800.000;
- il valore effettivo del patrimonio che permane nella scissa Alfa è pari ad euro 3.200.000.

A seguito della scissione, al socio A, in aggiunta della propria partecipazione del 40% nella società scissa Alfa, verrà attribuita un'ulteriore partecipazione, nella medesima percentuale, nella società beneficiaria Beta, di 80.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna.

### **Hp. 1: suddivisione del costo fiscale della partecipazione detenuta da A in Alfa utilizzando il criterio del valore contabile**

In questa ipotesi, la beneficiaria Beta riceve elementi patrimoniali per un valore netto contabile pari ad euro 600.000, a fronte di un valore netto contabile complessivo della scissa di euro 2.400.000. Conseguentemente il valore contabile del ramo non immobiliare – ossia del ramo che permane in Alfa – è pari ad euro 1.800.000 (75%). Quindi il 25% del costo fiscale della partecipazione di A in Alfa pre scissione costituisce il costo fiscale della partecipazione in Beta. Il signor A, successivamente all'operazione di scissione, si trova a detenere:

- 480.000 azioni di Alfa, corrispondenti al 40% del capitale sociale, il cui costo fiscale è pari ad euro 2.400.000 (75% di 3.200.000);

- 80.000 azioni di Beta, corrispondenti al 40% del capitale sociale, il cui costo fiscale è pari ad euro 800.000 (25% di 3.200.000).

***Hp. 2: suddivisione del costo fiscale della partecipazione detenuta da A in Alfa utilizzando il criterio del valore effettivo***

In questa ipotesi, la beneficiaria Beta riceve elementi patrimoniali per un valore effettivo pari ad euro 6.800.000, a fronte di un valore effettivo complessivo della scissa di euro 10.000.000. Conseguentemente il valore del ramo non immobiliare – ossia del ramo che permane in Alfa – è pari ad euro 3.200.000 (32%). Quindi il 68% del costo fiscale della partecipazione di A in Alfa pre scissione costituisce il costo fiscale della partecipazione di Beta. Il signor A, successivamente all'operazione di scissione, si trova a detenere:

- 480.000 azioni di Alfa, corrispondenti al 40% del capitale sociale, il cui costo fiscale è pari ad euro 1.024.000 (32% di 3.200.000);
- 80.000 azioni di Beta, corrispondenti al 40% del capitale sociale, il cui costo fiscale è pari ad euro 2.176.000 (68% di 3.200.000).

***Considerazioni finali***

Come si può osservare, sensibili differenze fra i valori contabili e i valori effettivi dei beni che costituiscono il patrimonio netto della società scissa possono condurre a risultati finali di suddivisione del costo fiscale della partecipazione nella scissa estremamente differenti. Le differenze nella suddivisione del costo fiscale delle partecipazioni ricevute per effetto della scissione sono destinate ad emergere nell'eventuale momento in cui il Signor A provveda a cedere le azioni di Alfa o Beta. Difatti, se la scissione non fosse stata posta in essere esclusivamente per finalità riorganizzative, bensì anche per ulteriori finalità, quali, ad esempio, quelle realizzative, trasferendo successivamente a terzi il ramo operativo (Alfa post scissione), sarebbe necessario porre in essere alcune riflessioni.

Ipotizzando che il prezzo complessivo per la cessione di Alfa post scissione (ramo operativo) sia convenuto complessivamente fra le parti pari ad euro 4.000.000, il signor A trasferirà all'acquirente le 480.000 azioni rappresentative il 40% del capitale sociale ad un prezzo pari ad euro 1.600.000 (40% del valore economico). Quest'ultimo valore rappresenta pertanto il prezzo di realizzo che dovrà essere confrontato con il costo fiscale per determinare il reddito da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF in capo al signor A (ipotesi in cui quest'ultimo non abbia optato per l'assoggettazione ad imposta sostitutiva).

- ipotesi di adozione del criterio del valore contabile: dato un valore di realizzo pari ad euro 1.600.000, confrontato con un costo fiscale di euro 2.400.000, si rileva una "minusvalenza" di euro 800.000;
- ipotesi di adozione del criterio del valore effettivo: dato un valore di realizzo pari ad euro 1.600.000, confrontato con un costo fiscale di euro 1.024.000, si rileva una plusvalenza di 576.000.

Risultano evidenti quindi le notevoli conseguenze che ne discendono dall'utilizzo di un criterio rispetto ad un altro. Le valutazioni da considerare, pertanto, risultano complesse e non devono essere volte esclusivamente alla singola operazione posta in essere, bensì dovranno riguardare il complesso delle operazioni straordinarie attuate e le finalità ultime perseguite.

Infine, si osserva come risulterebbero necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria con riguardo alle modalità di ripartizione del costo fiscale nel caso in cui, né il progetto di scissione, né la relazione dell'organo amministrativo *ex. art. 2501-quinquie*, contengano informazioni in merito al valore effettivo delle attività e delle passività trasferite (e non trasferite) a seguito dell'operazione di scissione. Accortezza futura, al fine di applicare agevolmente il criterio del valore effettivo, potrebbe essere quella di inserire sempre nei progetti di scissione minimi riferimenti in merito al valore economico effettivo delle parti coinvolte; tuttavia, per le scissioni "datate" aventi già efficacia in forza di un progetto di scissione già predisposto senza alcun riferimento di detto valore, la determinazione del valore economico, e quindi, la suddivisione del costo fiscale della partecipazione nella scissa mediante il criterio del valore effettivo, parrebbe più che mai ardua. In tali casi, pertanto, parrebbe quanto mai obbligatorio l'utilizzo del criterio del valore contabile, anche se in potenziale contrasto con quanto definito nella Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015 a superamento delle istruzioni fornite nella Circolare ministeriale 98/E del 17 maggio 2000.